

Su controlli e nulla osta le regole sono solo nazionali

**Il sito produttivo
comprende
tutte le infrastrutture
legate all'attività
dell'impianto**

■ La disciplina sull'Aia è densa di difficoltà interpretative e applicative, anche in funzione delle numerose autorità competenti che se ne occupano. Tuttavia, il Dlgs 46/2014 si è finalmente accorto della urgenza di uniformità applicativa, necessaria anche per garantire la parità di trattamento sul territorio nazionale e, quindi, la tutela della concorrenza leale tra imprese per una seria competitività; infatti, l'articolo 29-quinquies, Dlgs 152/2006 prevede un coordinamento presso il ministero dell'Ambiente tra autorità centrali e locali.

Costi istruttori più alti d'Europa
Il provvedimento riguarda circa 6.000 installazioni che spaziano dalla produzione dei metalli alla gestione dei rifiuti, dalla raffinazione di greggio all'allevamento intensivo di pollame o suini. Poiché le installazioni nazionali subiscono il costo istruttorio più alto d'Europa (per il settore della carta, ad esempio, in Italia è compreso tra i 10.000 e i 16.000 euro

mentre in Belgio oscilla tra i 125 e i 2.500 euro) è necessario che le letture siano uniformi e quanto più centralizzate.

Pertanto, non può che essere salutata con favore la circolare del ministero dell'Ambiente 27 ottobre 2014 n. 22295 che indica le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina di Aia, alla luce delle modifiche introdotte dal Dlgs 46/2014. La circolare è stata adottata in base ai chiarimenti forniti dalla DG Ambiente della Commissione Ue e agli approfondimenti svolti dal citato Coordinamento tra autorità centrali e locali. La circolare reca gli indirizzi che ministero dell'Ambiente e Ispra adottano per la «corretta applicazione della norma». Il che induce una inevitabile applicazione omogenea per tutti gli altri attori del sistema siano essi pubblici o privati.

I chiarimenti principali

I seguenti chiarimenti appaiono particolarmente importanti:

● definizione di sito: si intende il sito di ubicazione dell'installazione, che l'articolo 2, punto t) Regolamento Ce 761/2001 in materia di Emas, definisce come «tutto il terreno, in una zonageografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali»;

● definizione del concetto di attività connessa, si intende un'attività:

a) svolta nello stesso sito dell'attività Ippc, o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività Ippc per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività Ippc (non rilevano quelle costituite da reti di distribuzione o collettamento a meno che non siano in via principale e prioritaria dedicate alle attività coinsediate, nonché di estensione limitata al sito);

b) le modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con quelle dell'attività Ippc (se sono le modalità di svolgimento dell'attività Ippc ad avere implicazioni tecniche con l'altra - e non viceversa - si riconosce al gestore o ai gestori - la facoltà di chiedere comunque di considerare il complesso produttivo quale un'unica installazione);

● oggetto dei controlli, la circolare valorizza una lettura restrittiva dell'articolo 29-sexies, comma 6-ter, Dlgs 152/2006 che dispone nel corso delle ispezioni «l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni». Tale principio «va interpretato alla luce del fatto che gli effetti ambientali potenzialmente indotti sono già stati oggetto dell'istruttoria dell'istanza, che ha individuato gli effetti accertati e, per ciascuno di essi, la più opportuna periodicità dell'ispezione». Il controllore, prosegue la circolare, deve «effettuare gli accertamenti nei limiti di quanto espressamente programmato nell'Aia, limitando gli eventuali approfondimenti



I punti chiave

01 | ALIMENTARIO O MANGIMI

Non rilevano le operazioni che non comportano trattamento e trasformazione dei prodotti, quale ad esempio lo stoccaggio per maturazione di prodotti alimentari

02 | NOZIONE DI POLLAME

Alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Ue del 22 gennaio 2009 (C-473/07), comprende le quaglie, le pernici, i piccioni e più in generale tutti i volatili da allevamento

03 | NOZIONE DI FRANTUMATORI DI RIFIUTI METALLICI

Va fatto riferimento alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m, Dlgs 209/2003 sui veicoli fuori uso. Il termine, in particolare, va interpretato coerentemente al termine "shredder" (nella versione

inglese della direttiva 2010/75/Ue), riferendosi ad un dispositivo che meccanicamente riduce in pezzi e frammenti un rifiuto metallico, per ottenere residui di metallo riciclabili

04 | CHIARIMENTI SULLA "CAPACITÀ" DI INCENERIMENTO

Si deve fare riferimento alla definizione di capacità nominale di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettera h), Dlgs 152/2006

05 | SOSPENSIONE DELL'AIA

Come anno di riferimento si considerano i 365 giorni precedenti l'ultimo accertamento

06 | RINNOVI PERIODICI

Non sono più contemplati e sono previste apposite condotte della Pa

istruttori alle sole modalità applicative del Piano di monitoraggio e controllo». Rimane comunque la sua facoltà di «rilevare la presenza di possibili problematiche non già valutate in fase istruttoria e segnalarle all'Autorità competente per eventuali seguiti» come l'avvio di un procedimento di riesame.

Se in esito ad un procedimento coordinato (o unico) Via/Aia, i controlli programmati nel Piano di monitoraggio e controllo sono comprensivi di quelli degli effetti ambientali indotti dall'instal-

lazione, previsti in attuazione della disciplina Via, tali controlli sono effettuati contestualmente a quelli Aia.

Nel caso in cui il singolo controllo sia articolato, per necessità tecniche, in più visite in loco, il lasso di tempo entro il quale notificare al gestore gli esiti, decorre dalla data della conclusione dell'ultima visita in loco, poiché prima di tale visita gli esiti dell'intero controllo non potrebbero essere disponibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA